

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

37.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (1704) . . . . .	329
PRESIDENTE . . . . .	329, 330, 332, 333, 334
ACCAME . . . . .	332
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	333
CERQUETTI . . . . .	330, 331
DAL CASTELLO . . . . .	331
DEL RIO . . . . .	332
TASSONE, <i>Relatore</i> . . . . .	329, 331, 332
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio della discussione):	
Indennità di rischio per operatori subacquei (2048) . . . . .	334
PRESIDENTE . . . . .	334

**La seduta comincia alle 9,30.**

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1704).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 aprile 1980.

Il relatore, onorevole Tassone, ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. Vorrei ricordare in primo luogo che dopo ben cinque anni riprendiamo in esame questo disegno di legge, che abbiamo già esaminato nel 1976 e che evidentemente si è perduto nei meandri dell'*iter* legislativo.

Il provvedimento si propone di realizzare un atto di giustizia e di perequazione

nei confronti degli ufficiali e dei militari addetti agli stabilimenti militari di pena. Infatti l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena e i compensi giornalieri predetti non sono stati più rivalutati dopo la legge 9 novembre 1950, n. 978, e ammontano, quindi, tuttora la prima a lire 7.500 annue e i secondi rispettivamente a lire 35 per i sottufficiali e i graduati di truppa effettivi, a lire 25 per quelli aggregati e a lire 12 per i militari di truppa impiegati per i servizi di ronda e di vigilanza notturna.

Vi è quindi una situazione estremamente precaria sul piano delle retribuzioni, soprattutto in relazione al lavoro che questi militari svolgono, lavoro estremamente delicato che talvolta diviene anche pericoloso.

Quando il provvedimento fu esaminato alcuni anni fa, si discusse se questo servizio rientrasse tra i compiti d'istituto degli ufficiali e dei militari, o se dovesse essere demandato all'arma dei carabinieri o ad altri corpi. Tale discussione non ebbe una conclusione, però si pervenne alla decisione di aumentare sia l'indennità di istituto sia il compenso al personale militare. Pertanto l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena venga estesa l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

L'articolo 2 prevede che alle suddette categorie sia attribuita una indennità di lire 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Tale indennità inoltre viene elevata a lire 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore 22 e le ore 6.

Il provvedimento prevede inoltre che ai militari sia corrisposto tale compenso giornaliero anche nei giorni di malattia derivante da cause di servizio.

Appare evidente che il disegno di legge in esame rappresenta un atto di giustizia e di perequazione, anche se non si può non rilevare che il compenso previsto è proprio il minimo che si poteva dare. Se dovessi esprimere un giudizio, direi che rispetto al lavoro svolto è veramente un compenso basso. Mi chiedo anche — e chiedo alla Commissione — se sia giusto che i militari di leva e gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica svolgano questo servizio di pseudo-agenti di custodia negli stabilimenti militari di pena. Raccomando, pertanto, l'approvazione di questo provvedimento; ma raccomando anche di porre molta attenzione alla questione se sia giusto o no che dei militari di leva svolgano compiti che, in fondo, sono al di fuori di quelli d'istituto.

I compiti di vigilanza e di custodia presso gli stabilimenti militari di pena, svolti da graduati e militari di truppa di leva delle tre forze armate venivano ritenuti eccezionali già nel 1976; e lo sono ancor più oggi, alla luce della riforma del servizio di leva, dopo che sono stati evidenziati i compiti ed i servizi dei militari di leva per la difesa delle istituzioni del nostro paese, compiti e servizi che non si identificano certo con quelli di vigilanza e di custodia nelle carceri militari.

Per quanto concerne l'adeguamento delle indennità, ritengo che esso possa avvenire più compiutamente nell'ambito della riforma degli istituti militari di pena e di quella dei tribunali militari.

A conclusione di questa mia relazione, invito gli onorevoli ad approvare con sollecitudine il disegno di legge n. 1704.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CERQUETTI.** Il gruppo comunista ritiene che sia giusto pervenire ad una perequazione del trattamento economico del personale di vigilanza e di custodia presso gli stabilimenti militari di pena con il trattamento economico del personale che svolge gli stessi servizi negli istituti civili di pena, seguendo una formulazione che

nessuno, fino a questo momento, ha contestato e che viene applicata, per esempio, anche ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli istituti di pena, i quali percepiscono così, data la prevalenza delle funzioni di polizia, l'indennità di istituto spettante alle forze di polizia.

Inoltre, il gruppo comunista, concorda sulla formulazione dei primi due commi dell'articolo 2, che stabiliscono l'attribuzione di un premio di presenza giornaliero, a somiglianza di quanto avviene per gli agenti di custodia delle carceri civili.

Il punto che, invece, non persuade il nostro gruppo è costituito dall'ultimo comma dell'articolo 2, che stabilisce la non pensionabilità delle indennità di cui ai commi precedenti, e che permette di aprire un dibattito più generale sul tema dei trattamenti accessori dei militari.

Se può anche essere giusto — in questa fase degli accordi contrattuali e della normativa generale per il pubblico impiego — prevedere la non pensionabilità, per ora, dell'indennità di presenza effettiva in servizio — anche se tale questione andrebbe risolta (ed in alcuni settori del pubblico impiego è già parzialmente risolta) — diviene, invece, discriminatorio stabilire che la indennità per i servizi di istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, non è pensionabile proprio mentre, con l'ultimo riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali, si è deciso il contrario, fino ad un massimo di 110 mila lire.

Pertanto, il gruppo comunista presenterà un emendamento tendente ad eliminare questo intervento di « sterilizzazione » di uno degli effetti dell'estensione anche a questo personale militare della legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

TASSONE, *Relatore*. Bisogna tenere presente che l'ultimo comma dell'articolo 2 si riferisce alle indennità spettanti ai militari di truppa di leva. Pertanto, non si deve fare un raffronto, per esempio, con i militari dell'Arma dei carabinieri, bensì con gli altri militari di truppa di leva non addetti a compiti di cu-

stodia e di vigilanza negli stabilimenti militari di pena.

CERQUETTI. Ma se si continuano ad introdurre delle differenziazioni nel trattamento accessorio dei militari finiremo per creare un'enorme confusione, dalla quale non potremo più uscire fuori.

Quindi, sarebbe opportuno perequare anche questo tipo di trattamento a quello spettante al personale impegnato professionalmente negli stessi compiti, allo scopo di risolvere, quando sarà il momento, i problemi per tutti e senza dovere ricorrere alle « legghine ».

Pertanto, il gruppo comunista ritiene che sia giusto eliminare la limitazione degli effetti dell'articolo 1 dall'ultimo comma dell'articolo 2.

Infine, devo dire di non aver capito bene cosa abbia inteso dire il relatore quando ha sostenuto che non rientra tra i compiti di istituto delle forze armate quello di occuparsi della custodia nelle carceri militari. In realtà, l'istituzione militare è per tradizione dotata anche di capacità non solo disciplinare ma anche giudiziaria per i reati militari; pertanto, essa non può non avere un certo tipo di struttura.

Se si tratta di negare la necessità che un'istituzione particolare come quella delle forze armate abbia questo tipo di strutture, investiamo un tema che è più generale, quello del riordinamento delle forze armate, che varrebbe la pena di approfondire. Il discorso si sposterebbe sui tribunali militari, perché si può mettere in dubbio in generale la stessa esigenza delle strutture della giustizia militare. D'altra parte non è pensabile che il personale del Corpo degli agenti di custodia vada a svolgere servizio nelle carceri militari.

DAL CASTELLO. Dichiaro di condividere la necessità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge sulla parte che concerne la mancata pensionabilità delle indennità concesse al personale militare che presta servizio di vigilanza negli istituti di pena.

Sono inoltre d'accordo con il relatore circa la necessità di utilizzare solo in casi del tutto eccezionali i militari di leva in compiti di sorveglianza, dal momento che il servizio di leva dovrebbe rispondere ad altre e ben diverse esigenze.

ACCAME. Anch'io sono dell'avviso che i militari di leva non dovrebbero essere impegnati in compiti di sorveglianza nei penitenziari militari.

Quanto alla pensionabilità dell'indennità, ritengo che non possa essere prevista per i graduati e per i militari di truppa in ferma volontaria e non per i militari di leva. A mio avviso si dovrebbe arrivare ad una perequazione del trattamento del personale addetto alla sorveglianza nelle carceri militari, ma proprio la presenza dei militari di leva ostacola tale perequazione. Nel progetto di riforma del servizio di leva è appunto previsto che tale compito non rientri più tra quelli dei militari di leva.

Ritengo che si debba chiarire in base a quale legge avvenga l'impiego dei militari di leva nella sorveglianza e custodia presso gli stabilimenti militari di pena.

Sono contrario a tale impiego, anche perché ritengo che esso derivi da incapacità di gestire e di dirigere il personale militare. È opportuno, quindi, che il Governo ci presenti dei dati precisi e non ci venga a dire, invece, delle frasi generiche.

Dovremmo comunque, a mio avviso, stabilire che possono svolgere questi compiti soltanto i militari di leva che volontariamente accettino di svolgerli.

Vorrei introdurre qui, a tale proposito, un discorso che ho già tentato di avviare in altre occasioni: il discorso relativo alla definizione dei compiti di polizia militare. Ho già posto il problema per quanto riguarda il Corpo delle capitanerie di porto. Prego ora il rappresentante del Governo di fornirci delucidazioni maggiori di quelle che ci ha finora fornito.

DEL RIO. Devo dire che non sono mai riuscito a convincermi delle cosiddette cause di forza maggiore che impongono

scelte particolari nel reperire il personale da adibire a compiti di sorveglianza nei penitenziari militari. La verità è che vi sono sempre state difficoltà nel reperire personale che volontariamente volesse effettuare tale servizio. Sarebbe molto utile a tale scopo incentivare in qualche modo il volontariato, ad esempio riservando annualmente una quota parte dei posti disponibili nel Corpo degli agenti di custodia a favore dei militari di leva che abbiano volontariamente prestato servizio di sorveglianza nelle carceri militari. In questo modo, soprattutto tra i militari provenienti dalle regioni meridionali, che sono quelle che danno ai carabinieri, alla polizia ed agli agenti di custodia il maggior numero di effettivi, sarebbe certamente più facile reperire personale che volontariamente effettui servizio di custodia nelle carceri militari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TASSONE, *Relatore*. Vorrei precisare all'onorevole Cerquetti, che forse mi ha frainteso, che il problema è quello di sottrarre il compito di sorveglianza negli stabilimenti di pena ai militari di leva. Ritengo che si tratti di un problema estremamente avvertito, che provoca continuamente da parte dei militari di leva e delle loro famiglie. I giovani devono prestare servizio di leva e non fare i carcerieri. È un problema importante di scelta politica, sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Ricordo tutto il lavoro che abbiamo svolto per quanto riguarda la legge sulla disciplina militare, quando abbiamo chiesto che ai militari fosse sottratto il servizio di pulizia delle caserme e di altri compiti che esulano dai compiti di istituto. Ritengo che con uguale forza e rigore occorra affidare ai militari di leva solo i compiti di istituto, al servizio della società e del paese.

Desidero inoltre precisare che, quando sarà discussa la riforma degli stabilimenti militari di pena, anche il gruppo della democrazia cristiana presenterà alcuni

emendamenti al fine di adeguare ai tempi correnti i compiti e le funzioni dei militari di leva.

**BANDIERA**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho apprezzato molto gli interventi svolti nel corso della discussione sulle linee generali, i quali sono serviti a meglio puntualizzare il problema della sorveglianza e custodia negli stabilimenti militari di pena.

Come gli onorevoli deputati sanno, per tali compiti di sorveglianza e custodia si fa ricorso a militari di truppa a ferma volontaria o a ferma prolungata; però, in mancanza di un numero adeguato di questi ultimi, vengono impiegati, per forza maggiore, alcuni militari di leva. Il loro impiego ha posto due problemi: quello di adeguare l'indennità corrisposta ai militari in servizio permanente e a ferma prolungata, e quello di adeguare l'indennità spettante ai militari di leva comandati a svolgere compiti di sorveglianza nelle carceri militari.

Inoltre, sono stati sollevati altri problemi, sui quali il Governo aveva già posto attenzione, come quello della pensionabilità dell'indennità spettante ai militari in servizio permanente. In sostanza, si tratta di attuare l'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312. A tale proposito, preannuncio che il Governo presenterà alcuni emendamenti al disegno di legge in esame.

Quanto alle altre questioni sollevate nel corso della discussione sulle linee generali, ritengo che sarebbe opportuno trattarle in occasione del dibattito sulla riforma del servizio militare di leva.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della marina e dell'aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con di-

retta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato, per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:*

Per le cessazioni dal servizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al precedente primo comma è pensionabile sino all'importo massimo previsto nel tempo per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie. La discussione dell'articolo 1 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della marina e dell'aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui de-

tenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge non sono pensionabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2 sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le

conseguenze finanziarie. La discussione dell'articolo 2 è sospesa.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, in attesa che la I e la V Commissione esprimano i loro pareri sugli emendamenti che abbiamo testè approvato in linea di principio.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Indennità di rischio per operatori subacquei (2048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di rischio per operatori subacquei ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della I e della V Commissione, la discussione è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO